

sia il segretario comunale che il vice segretario nella seduta consiliare del 21 luglio hanno dichiarato di non poter svolgere serenamente la loro funzione di verbalizzanti in quanto offesi dalle insinuazioni riportate nell'interrogazione che li dipingeva come « intrallazzatori » in quanto frequentano il Maresciallo; al termine delle sedute dei consigli comunali;

appare gravissimo ad avviso dell'interrogante che due onorevoli colleghi abbiano chiesto, basandosi unicamente su qualche personalissimo parere espresso da persone a loro vicine, un'indagine sul militare ed il suo allontanamento dal Comune di Baselga di Pinè;

se il Ministro interrogato abbia già provveduto a verificare l'infondatezza delle gravi accuse mosse contro il militare;

se non ritenga opportuno non procedere alle richieste formulate dagli onorevoli Olivieri e Detomas inerenti il trasferimento del maresciallo e di garantirne invece la sua permanenza presso la locale stazione dei Carabinieri di Baselga di Pinè al fine di permettere la normale e regolare attività finora svolta dal maresciallo medesimo, come testimoniata dalla generale ed ampia stima mostrata verso il maresciallo dalla maggioranza del consiglio comunale e dalla cittadinanza di detto comune. (5-06560)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

LUMIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

l'Associazione « Osservatorio Uniti conto le illegalità Falcone-Borsellino » di Soverato (provincia di Catanzaro) nel corso di questi ultimi anni ha promosso diverse iniziative tutte improntate alla dif-

fusione e alla crescita della cultura della legalità nella città;

l'Osservatorio, che non ha fini di lucro, persegue unicamente scopi sociali e formativi. In particolare offre un supporto alle attività delle scuole organizzando convegni e dibattiti pubblici ed incontri nelle scuole con esponenti della magistratura e del mondo della giustizia di livello regionale e nazionale. Per tali attività l'associazione si mantiene con il solo contributo dei soci, non avendo mai ricevuto finanziamenti o sovvenzioni di alcun genere;

in data 21 novembre 1997, prot. 14725, l'Associazione « Osservatorio Uniti conto le illegalità Falcone-Borsellino » di Soverato presentava domanda al comune per ottenere la disponibilità di locali all'interno dello stesso comune (per motivi economici, di crescita della struttura ed anche in ragione della sua attività), considerando anche che - in data 27 ottobre 1993 - la Giunta comunale di Soverato, con atto deliberativo n. 570, aveva concesso dei locali all'interno del comune a due Associazioni: la Kore e la Fidapa. Il punto due della citata delibera stabiliva fra l'altra « di provvedere con successivo atto alla stipula di una apposita convenzione tra l'amministrazione e le associazioni suddette per regolamentare la concessione e le modalità d'uso del locale »;

non avendo mai ottenuto risposta l'Osservatorio, con lettera del 17 settembre 1998, prot. 11386, sollecitava il comune e successivamente, in data 20 marzo 1999, presentava una richiesta stragiudiziale ex legge n. 241 del 1990 per ottenere risposta in merito ai tempi prevedibili per l'evazione della pratica e gli eventuali atti o documentazioni necessarie per la sua definizione;

in data 31 marzo 1999, prot. n. 3642 il comune rispondeva che non era possibile accogliere la domanda dell'Osservatorio poiché non c'erano locali liberi a disposizione;

l'Osservatorio, in data 8 aprile 1999, informava della questione il prefetto di Catanzaro il quale, in data 23 aprile 1999, prot. n. 268, chiedeva informazioni al comune e contestualmente ne informava, per conoscenza, anche l'Associazione;

alcuni giornali locali riprendevano l'intera vicenda, in particolare i giornali *la Gazzetta del Sud* del 13 aprile 1999, *Il Quotidiano* del 16 aprile 1999 e *Il Domani* del 28 maggio 1999;

a tutt'oggi, nonostante il sindaco abbia dichiarato che i locali del comune sono a disposizione delle associazioni che offrono un servizio di pubblica utilità per la città - evidentemente non considerando di tale natura le attività organizzate e promosse dall'Osservatorio per la legalità - non risulta che il comune di Soverato abbia provveduto alle necessarie convenzioni con le associazioni Kore e Fidapa, secondo quanto stabilito al punto 2 della delibera n. 570 del 1993, per cui l'Osservatorio ha ritenuto di segnalare tale questione alla Corte dei conti della Calabria (prot. n. 7452 del 18 giugno 1999), per l'eventuale danno erariale -:

quali iniziative di propria competenza intenda adottare alla luce delle informazioni raccolte dal prefetto in relazione alla vicenda, al fine di garantire il rispetto della legge n. 241 del 1990 e ripristinare quel clima di legalità che passa anche attraverso la trasparenza e la coerenza degli atti deliberativi. (4-25135)

ANTONIO RIZZO. - *Ai Ministri dell'interno e incarico per il coordinamento della protezione civile e per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi il nubrifragio che si è abbattuto nel centro-sud ed in particolare nell'Agro-Sarnese Nocerino ha provocato ingenti danni all'agricoltura;

a Sarno l'esondazione del fiume Sarno ha distrutto ettari di terreno colti-

vati a pomodori, fagiolini, peperoni, melanzane, eccetera;

gli agricoltori si vedono per l'ennesima volta distrutto il raccolto -:

se non ritengano necessario ed urgente la dichiarazione di calamità naturale e quali interventi urgentissimi vogliano mettere in essere affinché si articolino lavori definitivi di manutenzione del fiume Sarno nella zona di Sarno Striano per evitare al fine le esondazioni che avvengono puntualmente anche nel periodo estivo al di fuori di temporali. (4-25136)

PISTELLI. - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

la normativa vigente in materia di rilascio del passaporto prescrive che non possano ottenere il passaporto i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare ovvero l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

tali prescrizioni comportano, soprattutto per i cittadini italiani residenti all'estero, la necessità di attivare pratiche amministrative complesse attraverso gli uffici diplomatici del luogo;

in particolare tale complessità viene aggravata nell'ipotesi in cui l'altro coniuge non intenda esprimere il proprio consenso e quindi sia necessariamente obbligatorio il parere del giudice tutelare;

questa situazione produce delle conseguenze del tutto indesiderabili in quanto i cittadini italiani che si trovino all'estero e che per diversi motivi perdano i loro documenti di identità vengono a trovarsi in una situazione di reale emergenza;

il fenomeno che sta alla base di una situazione di questo genere (il matrimonio tra cittadini italiani con cittadini stranieri che sono residenti all'estero) tendenzialmente è destinata a diventare più diffuso;

la normativa italiana così com'è potrebbe produrre situazioni di discriminazione o peggio di penalizzazione dei nostri connazionali residenti all'estero rispetto a cittadini di altra nazionalità europea -:

quali iniziative intendano adottare al fine di risolvere il problema evidenziato non rinunciando, se del caso, ad intervenire anche in sede legislativa. (4-25137)

TATARELLA. - *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

le norme che regolano i bandi per accedere ai patti per il turismo e l'agricoltura sono contenute nella delibera Cipe n. 77 del 9 giugno 1999;

il bando prevede la scadenza per la presentazione delle domande al 10 ottobre 1999;

la delibera è ancora giacente per la registrazione presso la Corte dei conti dove è stata inoltrata l'1 luglio 1999;

alla data odierna non è stata ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*;

risulta evidente che, stante la scadenza del 10 ottobre 1999 per la presentazione delle domande, i tempi per la predisposizione dei bandi, la partecipazione delle imprese e le istruttorie bancarie risultano molto ristretti e tali da non favorire un'ampia partecipazione degli imprenditori interessati -:

se non ritenga opportuno uno slittamento della scadenza per la presentazione

delle domande almeno al 10 novembre 1999, modificando in tal senso la delibera Cipe n. 77 del 9 giugno 1999. (4-25138)

DE CESARIS, CANGEMI e LENTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

l'Unicobas scuola è ammesso dal 1993 alle trattative decentrate provinciali del provveditorato di Roma, alla guida del quale si sono negli anni alternati tre diversi provveditori;

l'Unicobas ha ottenuto il diritto a partecipare alle trattative, a Roma come in altre province, in forza di un saldo radicamento sindacale, tanto che, insieme alle organizzazioni ad esso federate, Acis e Laspatas, ha 1500 iscritti (10 per cento dei sindacalizzati della provincia di Roma) e raccolse 3700 voti (10 per cento) nelle elezioni di categoria i cui risultati sono stati forniti nel febbraio 1997;

l'Unicobas ha elaborato e sottoscritto in questi anni almeno 30 contratti decentrati provinciali aventi valore economico e normativo per i 50.000 lavoratori della scuola della provincia di Roma;

con provvedimento unilaterale il provveditore di Roma *pro tempore*, dottor Paolo Norcia, ha escluso dalla delegazione trattante l'Unicobas scuola, riformulando la delegazione di parte sindacale includendovi solo Cgil, Cisl, Uil e Snals e convocando in data 20 luglio 1999 una riunione di trattativa escludendo il sindacato in parola;

la motivazione dell'esclusione dell'Unicobas scuola, sostenuta dal provveditore di Roma, accampa il diritto alla trattativa decentrata provinciale, ai sensi del nuovo Ccnl, solo per i firmatari del Ccnl stesso;

tale disposizione ha prodotto grave turbativa negli ambienti della scuola romana e la ferma protesta del sindacato Unicobas, turbativa giustificata dalle disparità di trattamento che vede, ad esempio, legittimato e presente al tavolo delle trattative un sindacato scuola Uil con 700 iscritti (meno della metà di quelli dell'Unicobas scuola);

l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, validato « per converso » da un *referendum* che ne ha confermato piena vigenza nel giugno 1995, indica in modo inequivocabile l'avvenuta sottoscrizione di contratti quale elemento principe di riconoscimento della « maggiore rappresentatività »;

con sentenza n. 244/96 la Corte costituzionale ha ribadito la costituzionalità di tale articolo, chiarendo con estrema precisione e puntualità che è attribuito di « maggiore rappresentatività » l'avvenuta elaborazione e sottoscrizione di contratti nazionali o decentrati aventi incidenza economica e normativa;

il dispositivo del decreto legislativo 24 novembre 1997, n. 80 - ancorché in palese contraddizione con il disposto dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 perché non menziona la firma di contratti fra gli elementi di « maggiore rappresentatività » acquisita - non ha neanche potuto trovare applicazione nel comparto scuola dal momento che la verifica sulla rappresentatività prevista per via elettorale non ha avuto luogo perché rinviata al dicembre 2000;

lo stesso decreto legislativo prevede un ambito transitorio « in prima applicazione », esteso nella scuola sino alla data delle elezioni, che richiede una percentuale di sindacalizzati pari al 10 per cento su base decentrata;

l'Unicobas ha comunque proceduto a trattare, senza alcuna obiezione del provveditore di Roma, per tutto l'anno 1998 e

sino al mese di luglio del 1999, quindi ben dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1997;

parte dei contratti attualmente in discussione presso il provveditorato agli studi di Roma segue la stessa linea transitoria, in attesa di essere demandata direttamente alle RSU, che verranno elette nelle scuole e discendono in via diretta dal Ccnl del 1995, che ammetteva alle trattative decentrate tutte le organizzazioni sindacali, più che dall'ultimo contratto, pensato in funzione delle future RSU;

altri accordi e contratti, come ad esempio quello sul diritto allo studio dei lavoratori, perché riserva di leggi, sono totalmente indipendenti e seguono *iter* contrattuali autonomi da ambedue i Ccnl e da qualsiasi Ccnl;

alcune trattative specifiche ancora da concludersi, come ad esempio quella sull'articolo 71 del Ccnl del 1995, sono state iniziate con la presenza dell'Unicobas scuola, che oggi viene proditoriamente messo nella impossibilità di continuare il lavoro intrapreso, visto che gli viene negata persino la titolarità a concludere quanto aveva iniziato;

si pone comunque il problema dell'interpretazione autentica dei contratti firmati anche dall'Unicobas, la fattibilità della quale non è giuridicamente possibile in assenza di tutte le sigle sottoscrittrici;

comunque un contratto, pur essendo la firma dello stesso elemento che dichiara la capacità del sindacato ad imporsi alla parte datoriale (si confronti la citata sentenza della Corte costituzionale), in quanto libero patto fra parti datoriali e sindacali, queste ultime aventi interesse oggettivo ad « eliminare » concorrenti, non può dettare regole e norme in materia di rappresentanza, né può opinarsi che da libero ac-

cordo possa diventare accordo cogente pena la perdita della « rappresentatività » (infatti nella medesima sentenza la Corte costituzionale non parla affatto di firme relative all'ultimo contratto, bensì a qualsivoglia contratto);

L'esclusione dell'Unicobas è stata chiesta dal sindacato Snals, che ha evidenti motivi per tentare di « liberarsi » di un potente concorrente. Quello stesso sindacato che, a sua volta escluso altrettanto proditoriamente dall'Aran dalle trattative decentrate dopo che aveva rifiutato di sottoscrivere il Ccnl del 1995, propose all'epoca una campagna politica e legale contro tale provvedimento sino a che non ottenne la riammissione;

un provveditore della scuola della Repubblica è tenuto a rispettare regole di imparzialità e non può farsi dettare legge da una delle parti sindacali a detrimento di altra parte;

qualsiasi contratto decentrato, proprio in virtù del fatto che è disposto per l'applicazione in una singola e specifica realtà locale, richiede di logica la discussione con le realtà rappresentative della realtà locale, dovendo adattare norme e diritti a situazioni appunto di carattere locale (ed è questa la ragione di essere dei contratti decentrati) o adattare al livello locale le linee interpretative contenute nel Ccnl, se da queste dipendenti;

il senso di quanto appena detto è ben contenuto nel progetto di legge sulla rappresentanza sindacale nel sistema pubblico e privato attualmente in discussione alla Camera, dal momento che vi si introduce una soglia di rappresentanza in sede decentrata indipendente dalla soglia nazionale;

è indubbia la rappresentanza dell'Unicobas della scuola nella provincia di Roma;

la numerosa giurisprudenza (sentenze relative ai provveditorati di Pisa e Livorno) attesta la buona ragione del sindacato Unicobas, altrove riammesso dalla magistratura dopo analoghi tentativi di estromissione, vittorioso persino a fronte di tre gradi di giudizio, l'ultimo del maggio 1999 -:

se non ritenga, stante i fatti, che sia d'uopo e doveroso intervenire presso il provveditore di Roma ai fini della riammissione dell'Unicobas scuola;

se non ravvisi la necessità di un intervento volto alla riammissione dell'Unicobas alla trattativa decentrata del provveditorato di Roma per salvaguardare un buon diritto democratico ed impedire al tempo stesso la sedimentazione di motivi seri di turbativa della scuola romana, resi possibili a causa della mancata rappresentanza sindacale in sede di trattativa decentrata di una percentuale pari circa al 30 per cento dei sindacalizzati, percentuale derivante dalla esclusione anche di altre sigle non firmatarie del Ccnl, come la Gilda, espunta unitamente all'Unicobas.

(4-25139)

DE CESARIS. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

l'assessore all'ambiente del comune di Milano ha presentato il progetto di depuratore delle acque approvato dalla Giunta comunale;

come riportato dal quotidiano *la Repubblica* del 1° luglio 1999 il consigliere comunale di Rifondazione comunista Franco Calamida ha denunciato ciò come uno scandalo, che affonda le sue radici nella tangentopoli degli anni ottanta e che si conclude con un inaccettabile « colpo di spugna », suscettibile di cancellare tutti gli illeciti con gravi danni per l'amministrazione e la città;

in questo modo il vecchio gruppo di imprese si appresta, d'accordo con l'amministrazione comunale, a costruire e gestire per dodici anni il depuratore al prezzo esorbitante di 630 miliardi di lire rispetto a quello attuale di mercato, 260 miliardi;

il documento dei tre esperti che hanno dato al comune un parere giuridico sulla vicenda è stato segretato dal sindaco Albertini;

il consiglio comunale non ha potuto prenderne visione;

l'assessore Zampaglione ad avviso dell'interrogante non ha rispettato l'impegno di portare in consiglio la delibera relativa al deputatore Nosedo e non ha ottemperato all'impegno di avviare audizioni in commissione ambiente prima della decisione della giunta;

anche il nuovo progetto tecnico non è stato mai esposto in consiglio —

se siano a conoscenza dei fatti citati in premessa;

se il progetto tecnico ed il relativo costo del depuratore Nosedo, presentato dall'assessore all'ambiente del comune di Milano, sia coerente alla legislazione vigente in materia di depurazione delle acque, in quanto il consiglio comunale non ha potuto né discutere né visionare tutta la documentazione. (4-25140)

ASCIERTO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

gravi episodi di violenza (furti, incendi, minacce e aggressioni) da alcuni mesi turbano la vita e l'attività imprenditoriale del signor Boscolo Ornello Berto, titolare dell'Azienda agricola Valliva Canestro;

tali episodi nascono dalla circostanza che altri Consorzi del Delta rivendicano il diritto di pescare nella zona di proprietà dell'Azienda Agricola Valliva Canestro, anche a seguito di una presunta volontà del presidente della provincia di Rovigo, di autorizzare altri consorzi ad estendere la proprietà in quell'area;

detta volontà risulterebbe anche dalla lettera raccomandata inviata al Boscolo a firma del presidente della provincia di Rovigo n. di prot. 24571 del 19 luglio 1999 e contrasterebbe palesemente con l'articolo 832 del codice civile e il diritto costituzionalmente riconosciuto della proprietà privata;

l'attività dell'Azienda Agricola Valliva Canestro non lede in nessun modo quella di altri consorzi concorrenti, ed anzi se l'azienda fosse messa nelle condizioni di operare serenamente, potrebbe dare l'opportunità di nuovi posti di lavoro nella provincia con conseguente beneficio della società;

ad avviso dell'interrogante sarebbe opportuno conoscere le ragioni che hanno indotto il presidente della provincia di Rovigo ad autorizzare altri consorzi ad esercitare la propria attività di pesca nell'area di proprietà dell'Azienda Agricola Valliva Canestro —

se sia a conoscenza della vicenda;

quali provvedimenti urgenti di propria competenza siano ipotizzabili per ripristinare un clima di serenità attorno alla Azienda Agricola Valliva Canestro e ai suoi dipendenti;

se intenda interessare le Forze di polizia affinché siano intensificati i controlli presso l'azienda del signor Boscolo al fine di impedire il verificarsi di ulteriori e più gravi atti delittuosi. (4-25141)